

Condizioni Generali d'Acquisto

di Tecno System S.p.A., una società di diritto italiano, con sede legale in Via Nazionale 60, 10010 Mercenasco (TO), Italia, P.IVA n°05931250012 (d'ora innanzi indicata come l'“**Acquirente**”).

Le presenti Condizioni generali d'acquisto, stampate su formulario MOD.1-2016-IT (d'ora innanzi indicate, per brevità, con l'acronimo “**CGA**”) disciplinano tutte le forniture di merce e/o servizi, effettuate a favore dell'Acquirente, da parte di chicchessia (d'ora innanzi indicato come il “**Fornitore**”) e come tali sono da considerarsi parte integrante - unitamente alle specifiche tecniche e/o a qualsiasi altro documento equivalente dell'Acquirente - dell'ordine di acquisto (d'ora innanzi indicato come l'“**Ordine**”).

1. Accettazione di termini e condizioni difformi dalle presenti CGA

Le eventuali condizioni di vendita del Fornitore, così come qualsiasi modifica e/o integrazione operata dal Fornitore relativamente alle presenti CGA possono ritenersi valide ed efficaci soltanto in caso di esplicita e specifica accettazione scritta da parte del legale rappresentante dell'Acquirente. Difettando tale esplicita e specifica accettazione, la fornitura sarà disciplinata esclusivamente dalle presenti CGA.

2 Accettazione dell'Ordine

Gli Ordini e/o contratti per la fornitura di merce e/o servizi sono emessi dall'Acquirente, sono formulati per iscritto e possono essere inoltrati al Fornitore anche a mezzo fax e/o posta elettronica. Entro cinque (5) giorni dalla data d'inoltro, il Fornitore deve confermare per iscritto l'accettazione dell'Ordine. Decorso tale termine senza che pervenga accettazione scritta e salvo che l'Acquirente non comunichi la propria volontà di revocare l'Ordine emesso, il medesimo si considera tacitamente accettato nella sua integralità. In ogni caso, l'inizio dell'esecuzione dell'Ordine vale quale implicita accettazione senza riserve da parte del Fornitore.

3 Obblighi del Fornitore

Termini di consegna. Le date, i luoghi ed i termini di consegna e/o di fornitura presenti negli Ordini si intendono disciplinati dagli INCOTERMS 2010 e sono vincolanti per il Fornitore. Farà fede, in questo senso, la data di consegna di merce e/o l'erogazione dei servizi nel luogo previsto nell'Ordine. Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nelle presenti CGA o nell'Ordine potranno essere rifiutate dall'Acquirente, fermo in ogni caso il diritto di questo al risarcimento del danno subito. L'accettazione incondizionata da parte dell'Acquirente di una consegna di merce o di una fornitura di servizi tardive non comporta alcuna implicita rinuncia da parte dell'Acquirente al risarcimento del danno subito.

Trasporto, imballaggio e conservazione della merce. Il Fornitore si fa carico del pagamento delle spese inerenti a trasporto, imballaggio (contenitori) e conservazione della merce, così come di tutti i rischi correlati a tali attività. Il Fornitore risponde direttamente nei confronti dell'Acquirente di tutti gli atti, fatti e comportamenti del vettore e dei suoi ausiliari. Con congruo preavviso, rispetto alla consegna, il Fornitore deve fornire all'Acquirente le opportune istruzioni per il corretto immagazzinamento e relativa movimentazione della merce, insieme ad eventuali procedure da seguire. Per la merce con caratteristiche di impiego pericolose e/o dannose per la salute e l'ambiente, il Fornitore deve fornire all'Acquirente le relative schede tossicologiche. Per la merce soggetta a scadenza, il Fornitore deve altresì fornire, oltre alla data di fabbricazione, anche la data di scadenza, nonché le istruzioni sul metodo di conservazione.

Salute e sicurezza. Il Fornitore si impegna a svolgere le attività e a dare esecuzione agli Ordini sotto la sua totale responsabilità, essendo al riguardo espressamente esclusa ogni responsabilità dell'Acquirente; in particolare, il Fornitore dichiara e garantisce che, per l'esecuzione dell'Ordine viene impiegato personale debitamente formato, regolarmente assunto e retribuito in conformità al contratto collettivo applicabile e che le lavorazioni avvengono nel più scrupoloso rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro, nonché sulla tutela ambientale, sui divieti di utilizzo di sostanze vietate e di sfruttamento del lavoro minorile. Il conferimento dell'Ordine non determina il sorgere di alcun rapporto diretto tra l'Acquirente e i dipendenti e/o consulenti del Fornitore, rimanendo questo l'unico obbligato nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

4 Garanzia del Fornitore

Il Fornitore garantisce che la merce ed i servizi forniti sono esenti da vizi e/o difetti e conformi alle specifiche dell'Acquirente. La garanzia prestata si intende valida per 12 (dodici) mesi dalla data di ricevimento della merce, da parte dell'Acquirente, ovvero dalla data di erogazione dei rispettivi servizi. Eventuali vizi e difetti devono essere denunciati dall'Acquirente entro 60 (sessanta) giorni dalla loro scoperta.

Il Fornitore si impegna a riparare e/o sostituire, senza oneri per l'Acquirente, la merce riconosciuta difettosa entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione dell'Acquirente. Per la merce riparata e/o sostituita, decorre un nuovo periodo di garanzia, della medesima durata di quello *ut supra*.

5. Manleva

Qualora il Fornitore fornisca merce o servizi di cui non ha la piena proprietà, ovvero che vengono prodotti sotto licenza di terzi, ovvero da cui scaturisca responsabilità da prodotto difettoso, il Fornitore s'impegna a manlevare e tenere integralmente indenne l'Acquirente nei confronti di eventuali pretese di terzi, assumendosi a proprio carico tutti i costi e le spese, inclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, danni da perdita di dati o all'avviamento, mancato guadagno o altra utilità economica e spese legali. Il Fornitore s'impegna, inoltre, a fornire piena garanzia per evizione e rivendica. Il Fornitore s'impegna altresì a manlevare e tenere integralmente indenne l'Acquirente qualora vengano adottate misure preventive per evitare o ridurre i danni (ad es. in caso di richiami di merce difettosa).

6 Assicurazione

Tutte le responsabilità e i rischi assunti dal Fornitore con l'accettazione dell'Ordine devono essere coperti da un'adeguata polizza assicurativa, con massimale di almeno 5 (cinque) milioni di euro ed estensione alle coperture per danni a persone e cose, da prodotto difettoso, nonché alla responsabilità civile generale, ivi inclusi i danni indiretti, speciali o consequenziali. La polizza deve essere stipulata con primaria compagnia assicurativa. Il Fornitore dichiara e garantisce di aver sottoscritto polizze che coprono tutti i rischi sopra elencati e incorsi prima e durante l'esecuzione dell'Ordine, nonché dopo la consegna della merce/erogazione dei servizi. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore deve fornire un certificato del suo assicuratore che specifichi il tipo e l'ammontare del rischio coperto nonché la documentazione dell'avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi. La stipula della polizza, da parte del Fornitore, non costituisce in alcun modo, per l'Acquirente, una rinuncia alla responsabilità ed alle garanzie direttamente fornite dal Fornitore.

Qualora l'Acquirente affidi al Fornitore apparecchiature in comodato o noleggio per permettere l'adempimento dell'Ordine, il Fornitore stipulerà, a proprie spese ed a nome dell'Acquirente, un'assicurazione contro ogni rischio di perdita, furto e danneggiamento delle stesse.

7 Qualità'

Il Fornitore ha l'obbligo di garantire una fornitura conforme alla regola dell'arte, alle norme di sicurezza ed alle specifiche dell'Acquirente. Il Fornitore s'impegna ad introdurre nella propria azienda un sistema di gestione della qualità ed a dimostrarne l'esistenza. Nei suoi certificati di qualità di ogni prodotto, il Fornitore deve indicare quando, come e da chi ne sia stata garantita la produzione priva di vizi. Il Fornitore è inoltre obbligato a conservare tali certificati nel proprio archivio per 10 (dieci) anni dopo l'esecuzione dell'ultimo Ordine a favore dell'Acquirente, nonché a presentarli a questo, su richiesta.

L'imballaggio della merce, quando non diversamente specificato nell'Ordine, deve avere adeguate dimensioni e garantire sufficiente protezione durante il trasporto e lo stoccaggio.

Il Fornitore è tenuto ad imporre analoghi vincoli, in termini di sicurezza e qualità, ai propri subcontraenti e fornitori.

8 Revoca dell'Ordine

L'Acquirente può revocare qualsiasi Ordine, purché con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della consegna concordata, mediante disdetta trasmessa a mezzo raccomandata a.r., ovvero posta elettronica certificata. In tal caso, l'Acquirente deve rimborsare al Fornitore soltanto l'1,00% (uno/00 per cento) del valore dell'Ordine, a titolo di penale, dal momento che il Fornitore

espressamente dichiara e garantisce che tale revoca non è fonte di alcun pregiudizio rilevante e rinuncia ad ogni richiesta di risarcimento di danni ulteriori, siano essi diretti, indiretti, consequenziali e speciali, all'avviamento, da perdita di dati, mancato guadagno o perdita di altra utilità economica. Viceversa, dal momento che la consegna nel termine concordato dall'Acquirente ha carattere essenziale per l'Acquirente, in caso d'inadempienza o ritardo nella consegna da parte del Fornitore, l'Acquirente può revocare l'Ordine per iscritto, in qualsiasi momento, senza alcun preavviso né penale, salvo ed impregiudicato il diritto di richiedere l'integrale risarcimento del danno.

9 Prezzi e condizioni di pagamento

Il corrispettivo indicato nell'Ordine (d'ora innanzi indicato come il "**Prezzo**") esclude qualsiasi imposta sul valore aggiunto dovuta ("IVA"), la quale, se del caso, deve essere addizionata in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Il Prezzo è onnicomprensivo, fisso ed immutabile e include, senza limitazione alcuna, tutte le spese, oneri, esborsi e imposte, ad eccezione dell'IVA, relativi al completo adempimento dell'Ordine.

Le fatture, purché emesse nel rigoroso adempimento di quanto previsto nell'Ordine e nelle presenti CGA, saranno saldate nei termini indicati nell'Ordine.

L'Acquirente può compensare ogni e qualsiasi credito vantato nei confronti del Fornitore con le somme a questo dovute.

10 Riservatezza

Il Fornitore deve custodire con la massima riservatezza qualsiasi informazione ricevuta dall'Acquirente, di natura economica, tecnica o commerciale, in qualunque modo essa venga comunicata (d'ora innanzi collettivamente indicate come "**Informazioni Riservate**"). Non rientrano fra le Informazioni Riservate quelle che: (a) prima o in occasione della rivelazione da parte dell'Acquirente risultavano già di dominio del Fornitore attraverso mezzi leciti; (b) in occasione della, o successivamente alla, rivelazione da parte dell'Acquirente, sono divenute di dominio pubblico, senza che al Fornitore possa venire imputato alcunché; (c) sono sviluppate dal Fornitore indipendentemente dalle Informazioni Riservate che questi abbia ricevuto dall'Acquirente; ovvero (d) il Fornitore riceva da un terzo, legittimato a compiere tale rivelazione, senza incorrere in violazioni di legge o inadempimenti contrattuali. Le Informazioni Riservate sono e resteranno di esclusiva titolarità dell'Acquirente, sintantoché possano considerarsi riservate. Il Fornitore non può utilizzare le Informazioni Riservate per qualsivoglia scopo diverso dall'adempimento degli obblighi derivanti dall'Ordine o dalle presenti CGA. Resta salvo ed impregiudicato il diritto del Fornitore di rivelare le Informazioni Riservate in conformità alla legge e dietro apposita richiesta di una competente Pubblica Autorità, purché il Fornitore comunichi senza ritardo all'Acquirente la ricezione di tale richiesta, di modo che l'Acquirente possa esperire contro tale richiesta le procedure inibitorie o di impugnazione previste dalla legge.

11 Diritti di proprietà intellettuale ed industriale

Tutti i materiali, le attrezzature, gli strumenti, i disegni, le specifiche, i dati ed ogni altra documentazione forniti dall'Acquirente al Fornitore sono e resteranno di esclusiva titolarità dell'Acquirente e dovranno essere restituiti dietro semplice richiesta dell'Acquirente o comunque al completamento o alla cancellazione del relativo Ordine.

12 Attrezzature e strumenti di produzione

Le attrezzature e/o gli strumenti di produzione, anche se approntati dal Fornitore per l'adempimento dell'Ordine, il cui costo sia stato sostenuto dall'Acquirente, sono di proprietà esclusiva dell'Acquirente e sono trattenuti dal Fornitore al solo titolo di comodato d'uso. Pertanto il Fornitore deve iscrivere tali attrezzature e strumenti di produzione nell'apposito registro Beni di proprietà di terzi.

Il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per la buona conservazione dei suddetti strumenti ed attrezzature, provvedendo, a propria cura e spese, alla loro manutenzione ordinaria.

Saranno addebitate al Fornitore eventuali spese sostenute dall'Acquirente per il ripristino dei suddetti strumenti e attrezzature, dovuto a incuria e/o difetto di manutenzione imputabili al Fornitore.

13 Diritto di accesso agli stabilimenti del Fornitore

Il Fornitore deve consentire l'ispezione dei propri stabilimenti da parte dell'Acquirente e/o dei clienti dell'Acquirente, al fine di ispezionare le attrezzature e gli strumenti indicati alla clausola 12 che precede, nonché di verificare lo stato di avanzamento delle attività connesse all'adempimento dell'Ordine e l'esistenza della relativa documentazione.

14 Norme varie

Divieto di cessione e di subappalto. Salvo diverso e specifico accordo scritto dell'Acquirente, il Fornitore non può cedere né subappaltare, in tutto o in parte, l'Ordine nonché i diritti e gli obblighi scaturenti dalla presenti CGA.

Assenza di obblighi continuativi d'acquisto. Né le presenti CGA, né gli Ordini impongono alcun obbligo di trasmissione di Ordini a carico dell'Acquirente.

Relazioni fra le parti. Né le presenti CGA, né gli Ordini istituiscono alcun rapporto di lavoro subordinato, agenzia, impresa comune o associazione in partecipazione fra l'Acquirente ed il Fornitore.

Nullità. La nullità di qualsiasi disposizione delle presenti CGA o dell'Ordine non inficia in alcun modo la validità o l'applicabilità delle restanti disposizioni. Le parti s'impegnano, in tal caso, a rimpiazzare la disposizione ritenuta inefficace, con una efficace, ma il cui oggetto sia il più simile possibile a quella ritenuta inefficace.

Legge applicabile e Foro competente. Le presenti CGA, così come tutte le forniture eseguite a favore dell'Acquirente, sono regolate esclusivamente dal diritto italiano. Per ogni e qualsiasi controversia comunque scaturente dalle presenti CGA ovvero da qualsiasi fornitura eseguita a favore dell'Acquirente è competente in via esclusiva il Foro di Milano.